

DICHIARAZIONI

La conservazione delle dichiarazioni negli studi professionali: sottoscrizione e consegna

di Alberto Pegoraro – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tema della **conservazione su supporti informatici** delle **copie delle dichiarazioni dei redditi** presentate telematicamente dagli intermediari è stata oggetto di **numerosi interventi di prassi**.

L'argomento è stato trattato in più di un **interpello**, in quanto l'assolvimento dell'obbligo di conservazione dei documenti inviati telematicamente all'Amministrazione finanziaria è in molti casi particolarmente **gravoso** sia in relazione alla **disponibilità fisica di spazi adeguati** e sia alla necessità di **garantire nel tempo un agevole accesso** in caso di verifiche da parte degli organi preposti. A ciò va aggiunto il **lavoro di segreteria** necessario per organizzare la **stampa, la raccolta delle firme e la consegna fisica** dei dichiarativi ai clienti.

In particolare, nel corso degli anni, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato e condiviso **possibili soluzioni** ai **problemI dell'apposizione della firma del contribuente** sui documenti da conservare digitalmente e della loro consegna fisica.

In merito alla prima tematica, un primo importante chiarimento al riguardo è arrivato con la [risoluzione 298/E/2007](#) con cui l'Agenzia, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un **CAF**, ha precisato che, mentre per il contribuente e per il sostituto di imposta la **sottoscrizione della dichiarazione** è un **elemento essenziale del modello**, analoga previsione non ricorre, invece, per il **modello conservato dal soggetto incaricato dalla trasmissione** che quindi può anche **non riportare la sottoscrizione del contribuente**.

Infatti, già con propria [circolare 6/E/2002](#), l'Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che l'**intermediario** conserva una **“copia” della dichiarazione**, mentre l’**“originale”**, debitamente **sottoscritto, deve essere conservato a cura del contribuente o del sostituto d’imposta**.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile in via estensiva anche ai

dottori commercialisti ([risoluzione 354/E/2008](#)) e ai **sostituti di imposta** che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti ([risoluzione 194/E/2009](#)) quanto previsto per i CAF con la sopra citata risoluzione, confermando quindi che i **“soggetti incaricati della trasmissione”** possono **conservare le copie** delle dichiarazioni trasmesse **senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente**.

Per quanto riguarda invece l'importante e delicato aspetto della **consegna al contribuente entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione trasmessa, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.P.R. 322/1998](#), con [risposta all'interpello n. 97 del 06.12.2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **condivisibile l'assolvimento dell'obbligo di consegna** dei documenti fiscali trasmessi in luogo della consegna fisica, attraverso la loro messa a disposizione in una apposita **area riservata** del sito dello Studio, con possibilità per il cliente di procedere al loro **download**, alla loro **sottoscrizione** e alla loro **conservazione**.

Come ulteriore possibilità di **“consegna telematica”** delle dichiarazioni trasmesse, con [risposta ad interpello n. 518 del 12/12/2019](#) l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la dichiarazione può alternativamente essere **inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata**, previa specifica **richiesta sottoscritta dal contribuente stesso** e che la scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

La risposta fornita dall'Agenzia ha inoltre precisato che la **consegna “telematica” della dichiarazione**, attraverso la messa a disposizione su area riservata o il suo invio per posta elettronica, consente al contribuente di scegliere fra:

- stampare, firmare e conservare i documenti su **supporto analogico**;
- conservare la dichiarazione anche in **modalità elettronica** senza applicare le regole specifiche del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD) con obbligo però di riprodurre la dichiarazione su **modello cartaceo** qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
- **conservare digitalmente** la dichiarazione ricevuta e in tal caso la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli **articoli 2 D.M. 17.06.2014 e 20, comma 1-bis, del CAD**, secondo cui i prescritti requisiti di **sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento devono essere **garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di **firma elettronica qualificata** o da **firma elettronica avanzata**, apposta dal contribuente medesimo.

Alla luce dei chiarimenti di prassi evidenziati, una **corretta procedura di conservazione digitale** delle dichiarazioni inviate da parte dell'intermediario non può prescindere dai seguenti passaggi:

- ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.P.R. 322/1998](#), **consegna al contribuente entro i 30 giorni successivi dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei documenti**

trasmessi e della **comunicazione dell'Agenzia delle Entrate** attestante l'avvenuta **ricezione** della dichiarazione, alternativamente mediante (i) **messa a disposizione su apposita area riservata** del sito dello Studio; (ii) **invio tramite posta elettronica ordinaria**; (iii) **invio tramite posta elettronica certificata**;

- ai sensi dell'[articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998](#), **conservazione digitale** a norma da parte dell'intermediario di **copia delle dichiarazioni inviate senza necessità che tale copia riporti la sottoscrizione del contribuente**.